



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO SUPERIORE "Taramelli – Foscolo"

Via L. Mascheroni, 53 - 27100 Pavia – Tel. 0382 079982 con sez. associate:

LICEO SCIENTIFICO STATALE "T. TARAMELLI" – Via Mascheroni, 53 - 27100 Pavia – Tel. 0382079982

LICEO CLASSICO STATALE "Ugo FOSCOLO" – Via Defendente Sacchi, 15 – 27100 Pavia - Tel. 038226886

IPSIA "L. CREMONA" – Via Marconi, 6 – 27100 Pavia - 0382469271

ITI "L. CREMONA" – Via Marconi, 6 – 27100 Pavia - 0382469271

email: PVIS01100Q@ISTRUZIONE.IT – PEC: PVIS01100Q@PEC.ISTRUZIONE.IT

C.F. 96073310185 – IPA: istfpv – Codice Univoco: UF2RTE

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

(Approvato dal Consiglio di Istituto in data 12/01/2026 con delibera n. 75)

PREMESSA

Ogni componente della comunità scolastica è tenuto a svolgere il proprio ruolo in modo da concorrere al conseguimento del fine primario dell'Istituzione scolastica stessa, vale a dire la crescita culturale ed umana degli studenti, nel rispetto più assoluto della dignità e della funzione di ognuno, nonché delle norme generali che regolano la vita sociale e civile.

Ogni Istituzione scolastica autonoma, che è parte del sistema nazionale di istruzione, concorre ad elevare il livello di competenza dei cittadini della Repubblica e costituisce per la comunità locale di riferimento un luogo aperto di cultura, di sviluppo e di crescita, di formazione alla cittadinanza e di apprendimento.

Tutti (studenti, docenti, non docenti e genitori) sono tenuti al rispetto del presente regolamento. L'iscrizione all'IS Taramelli-Foscolo comporta di per sé l'accettazione del presente regolamento sia da parte degli studenti, sia da parte dei loro genitori.

Il regolamento di Istituto è reso pubblico attraverso il sito ufficiale della scuola e, all'inizio di ogni anno scolastico, viene illustrato a ciascuna classe dal docente coordinatore di classe.

Titolo I - NORME GENERALI

Art. 1- Diritti

1. L'Istituzione scolastica sostiene il diritto allo studio. Ogni ostacolo al buon funzionamento delle attività didattiche deve essere segnalato da chiunque ne abbia interesse, o ne venga a conoscenza.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

DEGLI STUDENTI

Ogni studente ha diritto

- a esprimere le proprie convinzioni e a richiedere il rispetto della propria dignità da parte di altri studenti e di tutti gli operatori scolastici;
- a una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le potenzialità e attitudini degli studenti; attraverso un'adeguata informazione, stimola gli studenti a sviluppare temi liberamente scelti e a realizzare iniziative autonome;
- a essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola;
- alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
- a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento;
- a riunirsi in assemblea studentesca a livello di classe e di Istituto, nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di riunioni e di assemblee degli studenti;
- alla disconnessione al di fuori dell'orario scolastico.

DEI GENITORI

Ogni genitore ha diritto

- a conoscere l'offerta formativa dell'Istituto;
- a collaborare per migliorare l'efficacia delle proposte didattiche (organi collegiali, iniziative extracurricolari aperte al territorio);
- a incontrare gli insegnanti, secondo le modalità, le ore e i tempi previsti dal calendario scolastico e dall'orario settimanale dei docenti;
- a indire assemblee di genitori utilizzando gli spazi della scuola.

DEI DOCENTI

Ogni docente ha diritto

- al rispetto della propria dignità e della propria funzione da parte di studenti, genitori e di tutta la comunità scolastica;
- a collaborare all'offerta formativa della scuola, fornendo il proprio contributo in termini di competenze ed esperienza;
- al rispetto dei tempi di lavoro e alla disconnessione al di fuori degli orari di servizio.

Art. 2- Doveri

DEGLI STUDENTI

Gli studenti hanno il dovere di:

- frequentare regolarmente le lezioni e assolvere assiduamente agli impegni scolastici e di studio;
- avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola, dei loro compagni e di ogni persona ospite dell'Istituto lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
- rispettare le convinzioni e la dignità altrui e rispettare l'Istituzione in cui si trovano, anche attraverso un abbigliamento consono e decoroso, adatto alle diverse situazioni scolastiche;
- mantenere, nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, un comportamento corretto e coerente con i principi dettati dall'Istituzione scolastica;
- osservare le disposizioni organizzative, di sicurezza e di vigilanza dettate all'inizio dell'anno scolastico tramite circolare;
- utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio dell'Istituzione scolastica. La scuola e i suoi arredi sono un patrimonio comune: gli studenti devono garantire la conservazione dei locali e delle attrezzature a loro affidate. In caso di danni, i genitori degli alunni responsabili (o gli stessi se maggiorenni) saranno chiamati a una forma di risarcimento;
- avere cura dell'ambiente scolastico come importante fattore di qualità della vita scolastica;
- rispettare quanto previsto nel Patto educativo di corresponsabilità.

DEI GENITORI

Ogni genitore ha il dovere di:

- collaborare con i docenti in un dialogo educativo costruttivo e sinergico;
- verificare che lo studente segua gli impegni di studio e le regole scolastiche;
- far rispettare allo studente la regolarità della frequenza;
- tenersi aggiornato su impegni, scadenze, iniziative scolastiche consultando il registro elettronico e il sito web dell'Istituto;
- controllare sistematicamente tramite il registro elettronico la frequenza scolastica dei propri figli, giustificare tutte le assenze, i ritardi e le uscite anticipate, e prendere conoscenza delle comunicazioni relative al comportamento;
- rispettare quanto previsto nel Patto educativo di corresponsabilità.

DEI DOCENTI

Ogni docente ha il dovere di:

- rispettare gli alunni come persone in ogni momento della vita scolastica;
- essere disponibile ad ascoltare le richieste degli alunni;
- comunicare agli alunni con chiarezza gli obiettivi didattico – formativi e i contenuti delle discipline;
- comunicare con chiarezza le valutazioni (orali e scritte) esplicitando i criteri adottati per la loro formulazione;
- essere tempestivo nella consegna delle prove corrette (circa 15 giorni, comunque prima di successive prove);
- trascrivere le valutazioni sul registro elettronico entro 1 giorno dalla consegna delle prove scritte agli studenti e dallo svolgimento delle prove orali, salvo specifiche situazioni valutative concordate con la classe;
- assicurare agli alunni numero di verifiche in linea con quanto deliberato nelle riunioni di dipartimento;
- riservare spazi settimanali per incontrare i genitori e informarli sull'andamento didattico – disciplinare degli alunni, secondo le modalità organizzative adottate dalla scuola;
- osservare le disposizioni organizzative, di sicurezza e di vigilanza dettate all'inizio dell'anno scolastico tramite circolare;
- rispettare quanto previsto nel Patto educativo di corresponsabilità.

Titolo II - OFFERTA FORMATIVA

Art. 3- Piano Triennale dell'Offerta Formativa

1. Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale dell'Istituto ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che l'Istituto medesimo adotta nell'ambito della sua autonomia.
2. Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è reso pubblico su "Scuola in chiaro".

Art. 4- Programmazione didattica

1. Ciascun consiglio di classe, all'inizio di ogni anno scolastico, redige il programma educativo e didattico, tenuto conto delle scelte contenute nel PTOF e della classe medesima. Il programma del consiglio di classe, che

prevede specifici obiettivi e attività di durata annuale o pluriennale, viene illustrato nelle sue linee essenziali dal coordinatore del consiglio di classe nelle sedute aperte a tutte le componenti genitori e studenti.

2. Il consiglio di classe verifica periodicamente lo stato di avanzamento del programma educativo e didattico, apportando, ove richiesto dalle circostanze, i necessari adattamenti.

3. La programmazione annuale dei singoli Dipartimenti è consultabile annualmente sul sito istituzionale della scuola.

Titolo III - ORGANI D'ISTITUTO

Art. 5- Organi collegiali

1. Gli organi collegiali costituiscono gli strumenti di autogoverno della scuola ed operano, secondo il proprio specifico ambito di intervento e le proprie prerogative, in un'ottica di collaborazione finalizzata all'erogazione di un servizio efficiente ed efficace.

2. L'avviso di convocazione degli organi collegiali, completo di ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione. In casi di particolare urgenza potranno essere convocate riunioni straordinarie anche in assenza del suddetto preavviso minimo.

Art. 6- Consiglio di Classe

1. Fanno parte del Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore di classe, suo delegato, i docenti della classe (inclusi eventuali docenti di sostegno), due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe e due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe.

2. Il Consiglio di Classe si riunisce periodicamente, e comunque almeno tre volte all'anno, in orario extrascolastico, su convocazione della Dirigenza. Riunioni straordinarie possono venire indette dalla Dirigenza su richiesta scritta del coordinatore di classe, oppure di almeno quattro docenti, oppure di almeno cinque membri del Consiglio stesso.

3. Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente scolastico o dal docente coordinatore (nominato annualmente dalla Dirigenza) e delibera la programmazione delle attività didattiche, curricolari ed integrative.

Art. 7- Coordinatore del Consiglio di classe

1. Il Coordinatore, designato dal Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno scolastico, presiede il Consiglio di classe in sua assenza. Il Coordinatore prende in esame dati, documenti, atti relativi a tutti gli studenti ed informa il Consiglio; svolge attività di coordinamento secondo le funzioni indicate nella lettera d'incarico.

Art. 8- Dipartimenti

1. I dipartimenti sono costituiti dai docenti che insegnano discipline dello stesso asse.

2. Essi hanno lo scopo di concordare gli obiettivi disciplinari, i contenuti programmatici e le metodologie, i criteri e gli strumenti di valutazione e le forme e la frequenza delle verifiche, l'uso laboratori, i sussidi didattici e i libri di testo, le attività ed eventuali progetti integrativi, eventuali proposte di modifica dei programmi di insegnamento o di attivazione di sperimentazioni metodologiche ed eventuali proposte per attività di aggiornamento.

3. Essi si riuniscono nei periodi previsti dal piano annuale delle attività. Sono convocati, inoltre, ogniqualvolta ne ravvisino la necessità il Dirigente o i rispettivi coordinatori.

Art. 9- Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale docente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico, che attribuisce le funzioni di segretario ad uno dei Docenti Collaboratori.

2. Il Collegio dei Docenti definisce la programmazione didattico-educativa per l'anno in corso, con particolare riguardo alle iniziative a carattere sperimentale ed interdisciplinare, e delibera le iniziative didattiche, curricolari ed extracurricolari, di sua competenza secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 10- Consiglio d'Istituto e Giunta Esecutiva

1. Il Consiglio di Istituto è costituito dal Dirigente Scolastico, da 8 rappresentanti del personale docente, da 2 rappresentanti del personale A.T.A., da 4 rappresentanti dei genitori e da 4 rappresentanti degli studenti.

2. Il Consiglio di Istituto si riunisce per discutere e deliberare sui problemi di sua competenza, concernenti l'organizzazione della vita e delle attività della scuola, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le sedute del Consiglio di Istituto sono pubbliche e hanno validità se è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Consiglio di Istituto si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente o per delibera della Giunta Esecutiva o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione deve essere fatta con avvisi scritti contenenti l'ordine del giorno.

3. Nei limiti fissati dalle leggi dello Stato e dalla Costituzione, il Consiglio di Istituto ha piena autonomia nell'esercizio delle sue funzioni e le sue deliberazioni sono vincolanti per l'intera comunità scolastica.

4. Il Consiglio di Istituto elegge al suo interno una Giunta Esecutiva, composta da un docente, un rappresentante del personale A.T.A., un rappresentante dei genitori e un rappresentante degli studenti. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, e il DSGA, che svolge la funzione di segretario della Giunta.

Art. 11- Comitato di valutazione del servizio dei docenti

1. Il Comitato di valutazione è costituito dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, e da 3 docenti, eletti dal Collegio dei docenti, ha durata di tre anni e svolge diverse funzioni tra cui quella di esprimere un parere sul superamento del periodo di prova e formazione per i docenti neoassunti.

Art. 12- Rappresentanti degli studenti negli organi collegiali

1. Ogni anno sono eletti dagli studenti due rappresentanti che fanno parte del Consiglio di Classe.

2. Ogni anno sono eletti dagli studenti quattro rappresentanti che fanno parte del Consiglio d'Istituto.

3. Ogni due anni sono eletti dagli studenti due rappresentanti che fanno parte della Consulta Provinciale.

4. Compito dei rappresentanti è di portare le proposte degli studenti ai docenti, alla Dirigenza, al Consiglio d'Istituto, alla Consulta Provinciale.

5. I rappresentanti degli studenti possono riunirsi nel Comitato studentesco d'Istituto, per avanzare proposte al collegio Docenti, o al Consiglio d'Istituto, e per organizzare attività culturali, ricreative o sportive di particolare interesse.

Titolo IV - ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

Assemblee degli studenti

Art. 13- Assemblee studentesche

1. Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola individuati, durante l'orario delle lezioni una volta al mese. Non possono avere luogo assemblee a partire dal 30° giorno antecedente la conclusione dell'anno scolastico.
2. Sono previste due forme di assemblee: generale o d'Istituto e di classe.

Assemblea generale o d'Istituto:

- L'Assemblea riguarda tutti gli studenti dell'Istituto, o della sezione, può avere la durata dell'intera giornata di lezione e può articolarsi per gruppi di studenti.
- Si può convocare ogni mese (tranne l'ultimo) un'assemblea in orario scolastico.
- Per convocare un'assemblea occorre presentare al Dirigente Scolastico, almeno 7 giorni prima, la richiesta firmata o da almeno il 10% degli studenti o dalla maggioranza del Comitato studentesco d'Istituto. Nella richiesta devono essere indicati la data e l'ordine del giorno o l'organizzazione dei lavori.
- Il Dirigente Scolastico informerà con circolare gli alunni della data e dell'ordine del giorno dell'assemblea.
- All'assemblea d'Istituto possono assistere, con facoltà d'intervento, nei casi previsti dalle legge o su richiesta degli studenti, il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, e i docenti.
- La partecipazione all'assemblea di esperti esterni alla scuola deve essere autorizzata preventivamente dal Consiglio d'Istituto e deve, pertanto, essere richiesta con un congruo anticipo.
- Di ogni assemblea deve essere redatta, a cura dei rappresentanti di Istituto, una relazione sull'efficacia dell'esperienza, che sarà consegnata in presidenza.

Durante l'assemblea l'attività didattica è sospesa e i docenti presenziano ai lavori, con compiti di vigilanza, secondo il normale orario di servizio o le indicazioni del Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, ha potere di intervento e di scioglimento dell'assemblea nel caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della stessa.

Assemblea di classe:

- L'assemblea di classe riguarda gli studenti della stessa ed ha durata massima di 2 ore.
- Si può svolgere un'assemblea al mese, in orario scolastico. La richiesta (con l'indicazione della data, dell'ora e dell'ordine del giorno, la firma di consenso del/dei docente/i coinvolto/i e dei rappresentanti di classe) deve essere presentata di norma almeno 5 giorni prima in presidenza, dai rappresentanti di classe.
- Nell'individuazione dell'orario di svolgimento dell'assemblea, nell'arco dell'A.S., è necessario garantire equilibrio nella sottrazione di attività didattica all'insieme dei docenti.
- All'assemblea di classe possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o suo delegato, i docenti che lo desiderino.
- Di ogni assemblea deve essere redatto un verbale che sarà consegnato in presidenza.

Art. 14- Comitato studentesco

1. Il Comitato Studentesco di Istituto è costituito da tutti i rappresentanti degli studenti eletti nei diversi Consigli di classe, dai rappresentanti d'Istituto e dai rappresentanti eletti nella Consulta Provinciale Studentesca.

2. Il Comitato si riunisce (le riunioni non possono avere luogo a partire dal 30° giorno antecedente la conclusione dell'anno scolastico) su convocazione della dirigenza o, previa autorizzazione del Dirigente, su richiesta dei rappresentanti di Istituto, in orario extrascolastico, salvo deroga concessa dal DS, per la durata massima di due ore e non più di una volta al mese.
3. La richiesta di convocazione, recante data, ora, sede della riunione, nonché l'ordine del giorno, deve essere presentata al Dirigente Scolastico, con congruo anticipo, per consentirne adeguatamente la convocazione.
4. All'inizio dell'anno scolastico, il Comitato elegge un Presidente, un vice-presidente e un segretario con funzioni di verbalizzante tra i rappresentanti degli studenti di classe.
5. È facoltà del Dirigente chiedere conto dell'andamento dei lavori e delle decisioni assunte.
6. Il Comitato degli studenti ha potere di proporre e di deliberare rispetto alle attività didattico-integrative, sportive, extrascolastiche e interscolastiche, rispetto all'acquisto di materiale didattico e attrezzature e rispetto alla convocazione di assemblee di Istituto. Le delibere del Comitato sono vagliate dagli organi collegiali competenti che si esprimeranno motivatamente sulle richieste avanzate.

Art. 15- Elezione dei Rappresentanti di Classe

1. Le elezioni dei rappresentanti di classe si svolgono ogni anno entro il 31 ottobre.
2. Tutte le studentesse e gli studenti sono eleggibili e possono proporre la propria candidatura. Si può presentare un programma alla classe, preferibilmente per iscritto.
3. Ogni studente può esprimere, a scrutinio segreto, una preferenza: risultano eletti i due nominativi con il maggior numero di preferenze. In caso di parità si passerà ad un ballottaggio.

Art. 16- Ruolo e funzioni dei Rappresentanti di Classe

1. La responsabilità primaria dei Rappresentanti di classe consiste nella consapevolezza di svolgere la funzione di vera rappresentanza democratica, motivata dallo spirito di farsi portavoce delle richieste e delle opinioni di tutti gli/le studenti/studentesse iscritti/e.
2. I rappresentanti hanno il compito di una comunicazione puntuale e chiara rispetto a tutte le iniziative cui prendono parte. Ogni rappresentante si pone come soggetto attivo all'interno del cammino della scuola, di fronte a tutte le componenti della comunità scolastica.
3. I rappresentanti hanno funzioni di collaborazione e di coordinamento nell'ambito delle attività proposte che nascono nel corso dell'anno da parte delle studentesse e degli studenti rappresentati; propongono soluzioni per i problemi e favoriscono il confronto e la discussione. Sono qualificati per discutere con gli insegnanti, ma a nome della classe; possono riferire opinioni di parte o interessi di pochi.
4. Il mandato dura un anno scolastico.

Art. 17- Rappresentanza nel Consiglio d'Istituto (CdI)

1. Le elezioni dei rappresentanti delle studentesse e degli studenti nel Consiglio d'Istituto si svolgono nell'Istituto entro e non oltre il mese di ottobre di ogni anno, salvo in occasione del rinnovo triennale del CdI.
2. Tutti possono essere eletti e tutti hanno il diritto di eleggere i quattro membri rappresentanti la componente studenti nel CdI. Il compito di gestire le operazioni di organizzazione–presentazione liste elettorali–programmi–informazioni relative alle elezioni con voto segreto e spoglio delle schede elettorali è affidato dalla Dirigenza alla Commissione elettorale. Le elezioni si svolgono sempre in orario scolastico e in modo organizzato dalla scuola.

stessa.

3. Ogni studente può esprimere una sola preferenza di lista e due candidati.

Art. 18- Funzioni della Consulta Provinciale (CP)

1. Tutti gli studenti di scuola secondaria eleggono entro il 31 ottobre, con validità biennale della nomina, due loro rappresentanti che andranno a costituire la Consulta Provinciale che viene coordinata, gestita e finanziata dall'USP.

2. Privilegiati compiti e ambiti di intervento sono i seguenti:

- a) assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le Istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui al presente Regolamento e di formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo Istituto;
- b) formulare proposte ed esprimere pareri all'USP, agli Enti locali competenti e agli Organi collegiali territoriali.

Art. 19- Rappresentanza nella Consulta Provinciale Studenti (CPS)

1. La Consulta Provinciale degli Studenti – CPS – è un organismo istituzionale di rappresentanza studentesca su base provinciale composto da due studenti per ogni istituto secondario di secondo grado della provincia.

2. I rappresentanti che la compongono sono eletti dagli studenti della scuola di appartenenza e restano in carica, a seguito delle modifiche apportate con il D.P.R. 268/07, per due anni. Le elezioni dei due rappresentanti si svolgono con le stesse modalità e contemporaneamente a quelle previste per il Consiglio d'Istituto

3. Il D.P.R. 567/96 è la norma che disciplina la materia già oggetto della direttiva del Ministro dell'Istruzione, n. 133 del 3 aprile 1996. In esso sono contenute le indicazioni normative che regolano le iniziative complementari e le attività integrative nelle istituzioni scolastiche.

Il decreto, con le sue successive modifiche (D.P.R. 156/99, 105/01, 301/05 e 268/07), offre una risposta alla domanda degli studenti di un loro più incisivo protagonismo nella vita scolastica, in coerenza con le finalità istituzionali della scuola e nel rispetto degli specifici ruoli di ciascuna delle componenti che in essa operano.

4. Ogni studente può indicare una sola preferenza.

5. I due rappresentanti eletti possono partecipare alle iniziative promosse dalla CPS, anche se distribuite su più giorni, purché autorizzate dai genitori e previo accordo con la Dirigenza.

6. Di ogni attività proposta o svolta, deve essere presentato un verbale di sintesi all'Ufficio di Dirigenza, dopo una relazione scritta al Comitato studentesco, per opportuna conoscenza.

Art. 20- Studenti promotori di iniziative

1. Singoli o gruppi di studenti, organizzati liberamente, hanno facoltà di avanzare proposte didattico- integrative, culturali, ricreative, sportive, di volontariato, di studio, presentandole al DS con l'elenco nominativo degli studenti promotori, le finalità, le modalità di svolgimento, il calendario, la sede e l'orario delle attività.

2. L'attività potrà avere inizio a condizione che si concordino con la Dirigenza tutti gli aspetti organizzativi (spazi da occupare, orari, personale di servizio, questioni inerenti la vigilanza, attrezzature da utilizzare) e gli aspetti decisivi relativi alla responsabilità. Le iniziative di norma non dovranno costituire aggravio di lavoro per il personale della scuola.

Assemblee dei genitori

Art. 21- Diritto di assemblea

1. I genitori degli studenti dell'Istituto hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste.
2. Le assemblee dei genitori possono essere di classe o d'Istituto.
3. Le assemblee di classe sono convocate su richiesta dei rappresentanti dei genitori eletti in seno al Consiglio di classe o su richiesta di 5 genitori promotori. Sede di riunione, data ed ora di convocazione sono concordate di volta in volta con la Dirigenza, cui è preventivamente comunicato l'ordine del giorno. Sarà cura dei rappresentanti informare della convocazione i genitori della classe.
4. L'Assemblea d'Istituto dei genitori è convocata su richiesta dei rappresentanti di Istituto o della maggioranza del Comitato dei genitori. Sede di riunione, data ed ora di convocazione sono concordate di volta in volta con la Dirigenza, cui è preventivamente comunicato l'ordine del giorno. Sarà cura dei rappresentanti informare della convocazione i genitori per il tramite degli studenti.
5. La convocazione dell'assemblea di Istituto dei genitori sarà altresì pubblicata all'Albo dell'Istituto e sul sito Internet. Compatibilmente con la disponibilità del personale di servizio e per agevolare le esigenze delle famiglie, si concorderanno orari e modalità di riunione che facilitino la più ampia partecipazione.
6. All'Assemblea di classe possono intervenire, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico o un suo delegato; all'Assemblea di Istituto possono intervenire, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico o un suo delegato.
7. Le assemblee e il Comitato dei genitori hanno potere di proposta e di indicazione, che saranno valutate dai competenti organi collegiali; le deliberazioni adottate non possono tuttavia sovrapporsi o entrare in conflitto con le competenze stabilite dalla normativa per i predetti organi.

Art. 22- Comitato dei genitori

1. Il Comitato dei genitori è costituito dai rappresentanti dei genitori eletti nei singoli Consigli di classe e dai rappresentanti dei genitori eletti nel Consiglio d'Istituto.
2. Il Comitato elegge al proprio interno un Presidente ed un segretario con compiti di verbalizzante.
3. Il Comitato ha facoltà di richiedere la convocazione dell'Assemblea dei genitori di Istituto, oltre che di discutere e proporre iniziative utili alla vita scolastica.

Titolo V - RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA

Art. 23- Comunicazioni scuola-famiglia

1. L'istituto individua nel rapporto di comunicazione e di collaborazione con le famiglie uno dei presupposti irrinunciabili per un'efficace azione educativa.
2. Il Registro Elettronico e l'e-mail dell'Istituto (PVIS01100Q@istruzione.it) sono gli strumenti ufficiali che disciplinano sia il rapporto giuridico di responsabilità tra scuola e famiglia sia la frequenza regolare degli studenti. Tutti gli alunni e le famiglie sono tenuti a ritirare presso la Segreteria le credenziali (i profili studenti e genitori sono diversi per operatività) per l'accesso al registro elettronico e a consultarlo regolarmente.
3. La comunicazione con le famiglie avviene sia nell'ambito dei Consigli di Classe, nelle sedute aperte a tutte le componenti genitori e studenti, sia individualmente nei colloqui singoli, secondo l'organizzazione annualmente adottata dall'istituto. I singoli Consigli di Classe possono individuare ulteriori modalità di comunicazione con le famiglie (colloqui con il Coordinatore di Classe, lettere informative per specifiche informazioni, ecc.).

Art. 24- Registri di classe

1. Gli insegnanti curano la tenuta del registro di classe, indicano gli argomenti delle lezioni e i compiti assegnati e registrando assenze, ritardi e uscite anticipate secondo quanto previsto dal presente regolamento.
2. Andranno altresì indicate con congruo preavviso le date delle verifiche scritte. Di norma è ammessa l'assegnazione di una sola verifica scritta al giorno.

Titolo VI - DISCIPLINA

Art. 25- Disciplina

1. Gli studenti che commettono infrazioni disciplinari con riferimento ai doveri indicati nel presente Regolamento, e che comunque ostacolano il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, sono passibili di subire le sanzioni previste dalla normativa vigente (D.P.R. 249/98, *Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*, e successive modifiche ed integrazioni)
2. La responsabilità è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
3. Ogni provvedimento disciplinare deve essere motivato e deve avere finalità educative, a partire dalla rielaborazione dell'accaduto.
4. Le infrazioni con le relative sanzioni e l'organo competente a comminare le stesse sono riportati nel **regolamento di disciplina**.

Titolo VII - ORGANIZZAZIONE

Art. 26 - Calendario scolastico

1. L'Istituto fa proprio il calendario scolastico regionale con le eventuali variazioni consentite, apportate dal Consiglio d'Istituto e pubblicate sul sito internet dell'Istituto.

Art. 27- Durata e orario delle lezioni

1. L'orario delle lezioni sarà definito annualmente secondo le delibere adottate, per la specifica competenza, dal Consiglio d'Istituto e dal Collegio Docenti.
2. Di norma l'orario giornaliero è strutturato in lezioni della durata di un'ora ciascuna dal lunedì al sabato per il Liceo Taramelli e il Liceo Foscolo, dal lunedì al venerdì per l'Istituto Cremona, salvo delibere in senso contrario del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto, ispirate ai principi di attuazione dell'autonomia didattica ed organizzativa.

Art. 28- Orario di apertura della scuola

1. Nel periodo delle lezioni, ordinariamente la scuola è aperta, fatte salve eventuali variazioni deliberate dal Consiglio d'Istituto in riferimento alla dotazione organica dei collaboratori scolastici:
 - per il Liceo Foscolo dalle ore 7.30 alle ore 14.30
 - per il Liceo Taramelli dalle ore 7.30 alle ore 17.30
 - per l'Istituto Cremona dalle ore 7.30 alle ore 17.12

2. L'ingresso è consentito agli studenti al suono della prima campana.
3. L'orario pomeridiano si prolunga a seconda delle attività programmate.

Art. 29- Orario di apertura della segreteria

1. Gli orari di apertura al pubblico dell'Ufficio di Segreteria sono stabiliti dal Consiglio d'Istituto e vengono pubblicate sul sito dell'Istituto,

Art. 30- Orario di ricevimento docenti / Dirigente scolastico

1. I Docenti ricevono i genitori con le modalità deliberate annualmente e comunicate all'utenza.
2. Il Dirigente Scolastico riceve i genitori su appuntamento, da richiedere per il tramite della Segreteria didattica; gli studenti e i docenti di norma vengono ricevuti in orari concordati.

Art. 31- Divieto di fumo

1. In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e, in ogni caso, per la tutela della salute della collettività, è vietato fumare all'interno dell'edificio scolastico (aule, luoghi di riunione, corridoi, scale, servizi e, comunque, qualsiasi spazio). È, altresì, vietato l'uso di sigarette elettroniche (comprese le puff). *Il divieto di fumare è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza della scuola.*
2. Tutti coloro che, a vario titolo, accedono all'Istituzione scolastica sono tenuti al rispetto di questa norma.
Sanzione prevista: multa secondo la norma di legge.

Art. 32- Navigazione internet e uso di dispositivi elettronici

1. La navigazione internet con i pc dell'istituto è consentita agli studenti solo previa autorizzazione dei docenti e sotto la supervisione di un adulto responsabile (tecnico nei laboratori; docente con il terminale posto in classe). L'accesso ai pc avviene attraverso un processo di autenticazione con credenziali.
2. È vietato l'uso improprio e non autorizzato in classe, durante le lezioni, di propri strumenti informatici; l'utilizzo di dispositivi elettronici deve sempre essere espressamente previsto dall'attività didattica del docente. Tali dispositivi devono pertanto essere custoditi nello zaino.
3. In ottemperanza alle linee di indirizzo emanate dal MIM con Nota 3392 del 16/06/2025, è vietato l'uso degli smartphone durante le attività didattiche, e più in generale per l'intero orario scolastico. Pertanto ciascun alunno/a dovrà spegnere il proprio dispositivo all'ingresso nell'Istituto, riaccendendolo solo all'uscita, al termine dell'orario scolastico. Il divieto è esteso a tutto il tempo scuola, ivi compresa la ricreazione.
4. È fatto salvo l'uso occasionale, tassativamente ed esclusivamente dietro richiesta motivata ed autorizzazione del personale docente o del dirigente, con specifico riferimento a particolari esigenze o eventi significativi per la vita della comunità scolastica.
L'eventuale autorizzazione è sempre condizionata al rispetto della dignità umana.
5. Il docente, che accerta l'infrazione durante la lezione, è autorizzato a chiedere la consegna temporanea del dispositivo che sarà restituito alla fine della lezione. Qualora l'alunno si rifiuti di consegnare il dispositivo e/o il cellulare, verranno valutati provvedimenti disciplinari per mancato rispetto delle regole.
6. L'uso accertato di dispositivi elettronici non autorizzati in occasione di una verifica comporta una valutazione negativa della prova.

Art. 33- Custodia degli oggetti

1. Ogni studente è responsabile del proprio materiale e dei propri oggetti, durante tutto il periodo di permanenza a scuola. L'Istituzione scolastica non risponde degli oggetti, di proprietà degli alunni, lasciati incustoditi nelle aule, in palestra, negli spogliatoi.

Art. 34- Cura degli spazi scolastici

1. L'aula va tenuta in ordine, pulita e sgombra da ogni cosa che possa ledere l'incolumità o la sensibilità di ognuno. È possibile l'affissione soltanto di materiale didattico o di interesse culturale e condiviso con il docente, comunicazioni relative all'organizzazione della scuola o della classe o lavori svolti dalla classe.

Art. 35- Manifesti

1. I manifesti di qualsiasi genere, introdotti in istituto per essere affissi negli appositi spazi, dovranno essere autorizzati dal Dirigente Scolastico o da uno dei suoi collaboratori o addetti alla vigilanza di sezione staccata. La diffusione di avvisi e volantini non autorizzati è vietata all'interno dell'Istituto.

Art. 36- Ingresso di persone estranee

1. Non è consentito agli estranei l'ingresso negli spazi dove si svolgono le attività didattiche, né l'accesso ai locali dell'Istituto, se non previa autorizzazione del Dirigente scolastico o suo delegato e previa identificazione.

Art. 37- Uso dei locali e delle strutture scolastiche

1. Le sedi scolastiche sono aperte tutti i giorni, dall'inizio al termine delle lezioni, per la normale attività didattica.
2. Gli studenti dell'Istituto potranno utilizzare le aule della scuola in orario pomeridiano solo in presenza di autorizzazione da parte del Dirigente scolastico e in presenza di adeguata vigilanza ed esclusivamente per attività didattiche, educative e culturali.
3. Per lo svolgimento delle attività motorie e sportive in palestra tutti gli studenti devono indossare la prescritta tenuta sportiva (ad es. scarpe da ginnastica dedicate, tuta o pantaloncini e maglietta).
4. È consentito l'ingresso nei locali della scuola - oltre al personale docente e non docente e agli studenti iscritti - solo alle persone che ne abbiano giustificati motivi: genitori, fornitori e chiunque debba accedere agli uffici, se in orario di ricevimento degli stessi o previa autorizzazione. Per ragioni di sicurezza, i visitatori sono tenuti all'identificazione e alla registrazione.

Art. 38- Infortuni e malori di studenti

1. In caso di infortunio o malore a scuola, il personale deve fornire primo soccorso immediato, valutare con la massima attenzione le condizioni dello studente, contattare o fare contattare tramite la segreteria telefonicamente i genitori affinché siano informati e possano intervenire immediatamente e, a seconda dei casi, chiamare il soccorso pubblico.

Art. 39- Assunzione farmaci a scuola

1. Si rinvia alle circolari o disposizioni organizzative comunicate dalla Dirigenza scolastica annualmente.

Art. 40- Assistenza all'entrata

1. Gli insegnanti della prima ora dovranno trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni per sorvegliare l'ingresso degli alunni.
2. I collaboratori scolastici devono vigilare sugli studenti nei corridoi, nei servizi, ai piani e durante le momentanee assenze dei docenti, compresi i cambi d'ora. Essi devono essere reperibili nei posti di vigilanza a loro assegnati.
3. Il docente che debba allontanarsi dalla classe è tenuto a chiamare, in via provvisoria, il personale ATA per la sorveglianza, in sua assenza, della classe stessa.

Art. 41- Intervallo

1. L'intervallo è considerato tempo-scuola a tutti gli effetti e all'interno di esso vige per i docenti il normale obbligo di vigilanza nell'aula e nella zona antistante. La vigilanza è affidata ai docenti in servizio, coadiuvati dal personale non docente. Durante l'intervallo gli alunni possono uscire dalle aule, ma devono, comunque, rimanere all'interno dell'edificio scolastico e sue pertinenze: è assolutamente vietato allontanarsi dalla scuola.
2. Durante l'intervallo i collaboratori scolastici – fatte salve specifiche e diverse disposizioni - non possono abbandonare il piano loro assegnato e devono effettuare la vigilanza, collaborando con gli insegnanti.

Art. 42- Fotocopie

1. È fatto divieto di fotocopiare testi coperti da diritto d'autore se non nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 43- Biblioteca d'istituto, laboratori, aule speciali

1. Il funzionamento della biblioteca, dei laboratori, delle aule speciali, delle palestre e delle officine è regolamentato dal Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio dei docenti, in modo da facilitarne l'uso da parte degli studenti e degli insegnanti.
2. Gli studenti dovranno attenersi ai regolamenti d'uso di tali spazi e aule, a cui è possibile accedere solo in presenza di un docente o di personale incaricato.
3. L'ingresso alla sala professori è vietato agli studenti.
4. Il presente Regolamento rimanda agli specifici regolamenti, nella loro più recente versione (cfr. allegati)

Art. 44 Cibi e bevande

1. È fatto divieto di ordinare e farsi consegnare cibi e bevande dall'esterno durante l'orario scolastico.

Titolo VIII - FREQUENZA ALLE LEZIONI, ASSENZE, RITARDI, USCITE ANTICIPATE

Art. 45- Assenze

1. Tutte le assenze da scuola devono essere giustificate, qualunque sia il motivo, attraverso il registro elettronico.
2. In caso di assenza, secondo la normativa vigente, non è più necessario presentare anche il certificato medico che attesti la piena guarigione.
3. Gli alunni che hanno compiuto il 18° anno di età potranno provvedere a giustificare le proprie assenze, previa richiesta di abilitazione in segreteria.

4. Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (vale a dire del monte ore curricolare e obbligatorio di ciascun allievo, comprensivo di tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe) e un congruo numero di valutazioni. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe deliberate dal Collegio Docenti (alle quali si rinvia), comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.
5. L'elevato numero di assenze condiziona l'apprendimento e può influenzare il voto di comportamento. Il Consiglio di classe monitora costantemente l'andamento delle assenze nella classe e assume iniziative per contenerle.

Art. 46 - Ritardi/Entrate Posticipate/Uscite Anticipate

1. L'ingresso a scuola dopo il regolare inizio delle lezioni incide sullo svolgimento dell'attività didattica di tutta la classe ed è pertanto da limitare ai casi di effettiva necessità. Una frequenza non regolare e/o ripetuti ritardi immotivati saranno tenuti in considerazione nell'attribuzione del voto di comportamento.
2. Gli studenti devono essere presenti in classe per l'inizio della prima ora secondo l'orario stabilito.
3. Per qualsiasi ritardo superiore ai dieci minuti si deve presentare giustificazione. Per le giustificazioni dei ritardi, i genitori dovranno accedere con le proprie credenziali all'area riservata del registro elettronico/didup famiglia e procedere con la giustificazione, dopo che il docente avrà annotato il ritardo o l'assenza dello studente.
4. Non sono ammesse entrate posticipate dopo la fine della 2^a ora, salvo casi motivati.
5. I permessi di entrata posticipata non potranno superare il limite di cinque a quadrimestre o trimestre. Periodicamente, il coordinatore di classe, anche su eventuale segnalazione da parte dei docenti del Consiglio di Classe, effettuerà delle verifiche.
6. Sono ammesse uscite anticipate tassativamente non prima delle ultime due ore dell'orario scolastico, salvo casi motivati e autorizzati dalla Dirigenza.
7. Per le giustificazioni delle uscite anticipate, i genitori dovranno accedere con le proprie credenziali all'area riservata del registro elettronico/didup famiglia e procedere con la "preautorizzazione": saranno prese in carico le pre autorizzazione solo per uscite anticipate (non per assenze o ritardi).
8. Non è possibile per alcun motivo accumulare nella stessa giornata entrata posticipata ed uscita anticipata, salvo casi eccezionali e autorizzati dalla Dirigenza.
9. I permessi di entrata posticipata non potranno superare il limite di cinque a quadrimestre o trimestre.
10. Periodicamente, il coordinatore di classe, anche su eventuale segnalazione da parte dei docenti del Consiglio di Classe, effettuerà delle verifiche.
11. Gli studenti maggiorenni dovranno passare in Segreteria per l'attivazione di tale funzionalità.
12. In caso di malessere di un allievo, l'autorizzazione ad uscire anticipatamente dall'Istituto può essere rilasciata, purché l'allievo venga preso in custodia da un genitore o da un suo delegato (delega scritta).

Art. 47- Permessi d'uscita dall'aula

1. Durante le ore di lezione e nei cambi d'ora, gli alunni possono uscire dall'aula soltanto con il permesso dell'insegnante, per il tempo strettamente necessario.
2. Quando l'alunno autorizzato ad uscire dall'aula abusa del permesso oltre un limite ragionevole di tempo,

l'insegnante deve segnalare il fatto sul registro. In caso di indisposizione di un alunno, l'insegnante lo affiderà a un collaboratore scolastico per gli interventi del caso.

Art. 48- Trasporti

1. Chi per problemi di trasporto non possa rispettare l'orario d'inizio o di termine delle lezioni dovrà fare richiesta al Dirigente scolastico d'entrata posticipata e/o uscita anticipata. La domanda, secondo il modello apposito, dovrà essere corredata della documentazione necessaria a stabilire l'impossibilità a rispettare il normale orario delle lezioni, compreso il piano viaggi con gli orari del mezzo di trasporto.
2. È facoltà del Dirigente scolastico non concedere i suddetti permessi in presenza di richieste non adeguatamente motivate.

Titolo X - ESONERI

Art. 49- Esonero dall'educazione fisica/attività motorie e sportive

1. L'esonero può essere:
 - Permanente (per tutti i 5 anni di studio)
 - Temporaneo (per un solo anno scolastico o parte dell'anno)
 - Totale (non si svolgono le attività pratiche di educazione fisica)
 - Parziale (non si eseguono determinati esercizi)
2. Anche in caso di esonero lo studente dovrà frequentare regolarmente le lezioni e sarà valutato al termine dei quadrimestri e dell'anno scolastico.
3. La richiesta di esonero deve essere firmata dal genitore (o dallo studente se maggiorenne) e corredata di certificato medico.
4. Ai fini della concessione del medesimo, l'Amministrazione Scolastica si riserva di chiedere ulteriori accertamenti sanitari, anche a tutela dell'incolumità e della salute dell'alunno stesso.

Art. 50- Studenti non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica

1. Si rinvia alle circolari o disposizioni organizzative comunicate dalla Dirigenza scolastica annualmente.

Titolo X - USCITE, VISITE GUIDATE, VIAGGI D'ISTRUZIONE

Art. 51- Si rimanda allo specifico regolamento.

Titolo XI - MOBILITA' STUDENTESCA

Art. 52- Si rimanda allo specifico regolamento.

Titolo XII - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Art. 53 – Patto educativo di corresponsabilità

1. Il Patto educativo di corresponsabilità è sottoscritto da genitori e studenti al momento dell'iscrizione.
2. Le modifiche e/o integrazioni del patto di cui sopra dovranno essere frutto di un lavoro condiviso tra i soggetti componenti la comunità scolastica ed approvate dal Consiglio d'Istituto. In caso di modifiche, il nuovo

patto sarà sottoscritto dai genitori delle classi successive alla prima all'inizio dell'anno scolastico.

3. Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le leggi vigenti e le disposizioni ministeriali, la normativa e i contratti di settore, le circolari e le disposizioni di carattere organizzativo annualmente adottate dalla Dirigenza, le delibere degli organi collegiali, cui si rinvia.

Titolo XIII - MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 54 - Interpretazione, integrazione e modificabilità

1. In caso di dubbi d'interpretazione di qualche punto del presente Regolamento d'Istituto o di eventuale carenza normativa, l'organo competente per le opportune chiarificazioni o integrazioni è il Consiglio d'Istituto, previa presentazione del punto in questione al Presidente.

Art. 55- Validità del presente "Regolamento".

1. Il presente "Regolamento", discusso e approvato dai rappresentanti delle varie componenti della Comunità scolastica in sede di Consiglio d'Istituto, va approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti di diritto.

Art. 56– Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento si rinvia alla relativa normativa vigente e alle circolari scolastiche emanate.